

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dell'avv. **Vincenzo Picone** (cod. fisc. _____),
nato a _____ il _____ ed ivi residente alla _____,
rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido
Marone (cod. fisc. _____), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via
L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti
ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec
guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrente)

CONTRO il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), in persona del legale rapp.te
p.t., e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., la Sezione Autonoma del
Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Napoli, rappresentati e difesi *ex lege*
dall'Avvocatura Generale dello Stato

(Amministrazioni resistenti)

E NEI CONFRONTI dell'avv. Gennaro Maria Betti (cod. fisc. _____),
nato a _____, il _____, rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Maria
Luisa Adinolfi, all'indirizzo PEC marialuisaadinolfi@avvocatinapoli.legalmail.it

(Controinteressato)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: H) dei decreti ministeriali del 10.02.2026
(trasmessi a mezzo pec con nota prot. n. P15996 del 03.08.2026 in evasione dell'istanza
di accesso *ex lege* 241/1990 presentata in data 16.07.2026), con i quali il Ministero
resistente formalizzava la nomina dei vincitori della selezione di cui è causa, quali giudici
onorari di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere; **I)** di
qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e
degli interessi del ricorrente;

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

NEL RICORSO, ISCRITTO AL R.G. N. 7806/2026 PREVIA TRASPOSIZIONE EX ART. 48 COD.

PROC. AMM., PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:

A) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., recante «*Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116*»;

B) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1);

C) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di sei posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

D) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 19.02.2025 (pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025), recante ulteriore scorrimento della graduatoria *de qua* per l'ammissione al tirocinio relativo ai posti disponibili presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

E) della graduatoria provvisoria pubblicata in data 30.05.2023;

F) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nella seduta del 17.12.2025 (pubblicate sul portale istituzionale in data 13.01.2026), recante le nomine quali giudici onorari presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere in seguito della valutazione di idoneità conseguita all'esito del tirocinio;

G) dei decreti ministeriali, di data e protocollo sconosciuti, recanti la nomina dei vincitori della selezione per il conferimento dell'incarico di giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocato nella relativa graduatoria definitiva di merito.

FATTO

Con ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, l'avv. Vincenzo Picone rappresentava di aver partecipato alla procedura selettiva indetta con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli per la copertura dei posti vacanti e disponibili quale Giudici onorari di pace autorizzati con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 06.12.2022 e ss.mm.ii., concorrendo, tra l'altro, per i posti banditi presso l'Ufficio del Giudice di pace di Avellino, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. La disciplina concorsuale, tuttavia, applicava rigidamente il limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale previsto dall'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177, stabilendo che, in caso di ulteriore parità, prevalesse la minore età anagrafica.

In forza di tale criterio sussidiario, pertanto, con deliberazione del 20.03.2024 (pubblicata in data 23.05.2024) veniva approvato l'elenco degli ammessi al tirocinio nel quale, pur avendo ottenuto il punteggio massimo per l'esperienza forense, l'odierno ricorrente veniva scavalcato da colleghi più giovani e con minore anzianità di iscrizione all'Albo in relazione ai posti banditi presso l'Ufficio Santa Maria Capua Vetere.

Egli, quindi, aveva accesso alle attività formative presso l'Ufficio di Maddaloni come "riservista", percorso che portava a termine con profitto conseguendo il giudizio di idoneità.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Nelle more della conclusione della procedura, con sentenza n. 213/2025, la Corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittimo il limite decennale alla valutazione del servizio professionale, ritenendolo irragionevole e lesivo del principio meritocratico espresso dalla legge delega.

Nonostante la pronuncia della Consulta, tuttavia, con delibera del 17.12. 2025 (pubblicata in data 13.01.2026), all'esito della formulazione dei giudizi di idoneità, il CSM approvava la graduatoria finale e disponeva la nomina dei candidati idonei sulla base dell'elenco degli ammessi al tirocinio, cristallizzando così la lesione subita.

Pertanto, con plurime ed articolate censure, l'odierno ricorrente impugnava gli esiti della selezione, tra l'altro evidenziando come, sebbene con pronunciamento cautelare, lo stesso Consiglio di Stato (ordinanza n. 1608/2026) avesse accertato la piena applicabilità degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale alle procedure non ancora esaurite al momento della pubblicazione, dovendo intendersi queste concluse soltanto con l'approvazione della graduatoria finale e non certo con la pubblicazione dell'elenco degli ammessi al tirocinio.

Il ricorso straordinario veniva regolarmente depositato in data 13.05.2026 ed iscritto al Registro Affari al n. 498/2026, con fissazione dell'adunanza cautelare per il giorno 27.08.2026.

Accadeva che, con atto di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 06.07.2026, il controinteressato chiamato in causa, avv. Gennaro Maria Betti, chiedeva la trasposizione dell'impugnazione in sede giurisdizionale.

Pertanto, con atto di trasposizione regolarmente notificato ed iscritto al R.G. n. 7806/2026, l'odierno ricorrente ripresentava la domanda innanzi a codesto ecc.mo Tribunale che fissava l'udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta per la camera di consiglio del 26.08.2026.

Con successiva istanza di accesso *ex lege* 241/1990 (**doc. 1**), l'avv. Picone richiedeva l'acquisizione in copia di tutta la documentazione istruttoria del procedimento in parola, nonché l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti finali di assegnazione dei

4

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

vincitori sui posti banditi, stante l'omesso deposito nel fascicolo di causa da parte delle Amministrazioni resistenti o del controinteressato costituito.

In evasione di detta richiesta, con nota prot. n. P15996 del 03.08.2026 (**doc. 2**), trasmessa a mezzo pec in pari data (**doc. 3**), il Consiglio superiore della Magistratura trasmetteva i decreti di nomina dei vincitori (**doc. 4**), che occorre tuzioristicamente impugnare, qualora dovesse ritenersi questa una condizione necessaria alla procedibilità della domanda originaria.

Non vi è chi non veda, infatti, come sui decreti in questione si estendano direttamente le censure già sollevate nel ricorso introduttivo siccome vengono fatti propri gli esiti della selezione *de qua* senza alcuna spendita di un autonomo potere di valutazione dei candidati ovvero di verifica della regolarità della procedura.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati, l'avv. Vincenzo Picone, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

D) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 07.08.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono radicalmente invalidi in quanto affetti da un oggettivo vizio di illegittimità derivata laddove recepiscono gli esiti della procedura selettiva di cui è causa, invero conformati dall'applicazione di una disciplina normativa patentemente incostituzionale nella parte in cui limita entro il massimo dei dieci anni l'anzianità professionale valutabile.

5

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

I decreti *de quibus*, infatti, sono suscettibili di consolidare il pregiudizio patito in quanto cristallizzano l'ordine di graduazione dell'elenco dei candidati utilizzato per il conferimento degli incarichi in questione, ancorché questo non tenga nella debita considerazione l'intera carriera dei candidati e, quindi, le concrete capacità e competenze acquisite nell'espletamento dell'attività giuridico-legale e ciò in stridente contrasto con il principio meritocratico.

E' di tutta evidenza che le censure sollevate nel ricorso, che investono gli atti presupposti di individuazione dei candidati vincitori, **ridondano sulle determinazioni finali da ultimo assunte**, siccome le nomine intervenute confermano definitivamente la preclusione dell'odierno ricorrente al conseguimento del bene della vita anelato.

I provvedimenti in epigrafe, infatti, sono avvinti da un nesso di consequenzialità stretta, diretta e necessaria agli esiti della selezione, già impugnati, dal momento che costituiscono la mera ufficializzazione del risultato della procedura comparativa svolta, laddove si limitano ad assegnare il vincitore alla sede conferendo le funzioni di Giudice onorario di pace.

Negli scritti difensivi già ritualmente prodotti, invero, si è dato ampiamente conto delle ragioni addotte a sostegno della domanda di annullamento proposta avverso gli atti endoprocedimentali confluiti nella delibera del CSM di approvazione della graduatoria finale, sicché, anche per evidenti esigenze di sinteticità degli scritti difensivi, si fa integrale rinvio alle eccezioni, deduzioni e doglianze contenute nel ricorso e nelle memorie versate in giudizio.

Al riguardo, occorre rimarcare come, **dapprima, il Consiglio di Stato**, con ordinanza cautelare n. 1608 del 29.04.2026, **e, poi, codesto ecc.mo Tribunale**, con sentenza n. 9286 del 19.05.2026, **abbiano accertato l'illegittimità delle procedure di reclutamento bandite con riferimento ai posti di Giudice onorario di pace messi a concorso nel distretto della Corte di Appello di Napoli**, tutte conclusesi con le deliberazioni del 17.12.2025 (e pubblicate nel gennaio 2026), in quanto a tali provvedimenti devono inevitabilmente estendersi gli effetti caducatori promananti dalla sentenza della Corte

6

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Costituzionale n. 213 del 30.12.2025, recante declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116.

In tal senso, è stato recisamente affermato che *«la controversa procedura di conferimento si è conclusa con l'adozione, da parte del CSM, della delibera 25) prot. n. 72/CV/2024 del 17.12.2025, quest'ultima ritualmente impugnata dal ricorrente, il quale ha, pertanto, così impedito che tale atto restasse inoppugnato e, quindi, consolidasse i propri effetti nel senso di determinare la creazione di "rapporti esauriti" in favore dei tre concorrenti utilmente individuati»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 9286/2026).

Ne deriva, quindi, che, allo stato, la contestata disciplina della procedura concorsuale contenuta nella *lex specialis* è già stata oggetto di una formale pronuncia di annullamento che, in considerazione della natura giuridica del bando nonché del *petitum* sostanziale dei ricorsi accolti, è destinata a produrre effetti *ultra partes*, non potendo che trovare automatica applicazione anche nel presente giudizio.

Come noto, infatti, costituisce *ius receptum* il principio di elaborazione pretoria secondo il quale *«I bandi di gara così come quelli di concorso, pur non avendo natura regolamentare né normativa, sono atti amministrativi generali in quanto rivolti a una platea di destinatari non individuabile ex ante, ossia a tutti coloro che possono essere interessati a partecipare alla procedura competitiva e che in fatto vi parteciperanno. La differenza tra gli atti regolamentari e gli atti amministrativi generali è individuabile nel fatto che, mentre per i primi i destinatari sono indeterminabili sia a priori che ex post, per i secondi lo sono solo a priori. Anche per gli atti amministrativi generali quali sono i bandi di gara e di concorso, vige la regola dell'efficacia erga omnes dell'annullamento. La ragione di ciò risiede nel fatto che gli atti amministrativi generali condividono con i regolamenti l'indeterminabilità ex ante dei potenziali destinatari: in altri termini, l'illegittimità del bando può aver prodotto effetti distorsivi già nel momento delle scelte di chi doveva decidere se partecipare o no alla procedura, e pertanto non è giustificabile che questi effetti distorsivi permangano anche dopo il suo annullamento, sia pure parzialmente»* (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 11.10.2024 n. 8171).

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Nella vicenda di cui è causa, infatti, **non è giuridicamente sostenibile che il limite massimo decennale alla computabilità dell'anzianità professionale**, dettato dal decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1), in conformità alla norma di rango primario dichiarata incostituzionale, **possa continuare ad avere applicazione nei confronti del ricorrente, insorto avverso la medesima disposizione e per le stesse ragioni**.

In tal senso, secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, *«L'annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, quale può essere la lex specialis di un bando di concorso, produce effetti erga omnes atteso che si tratta di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 09.03.2021 n. 2834).

Ad ogni modo, per completezza difensiva nonché in ossequio al principio di autosufficienza dell'atto processuale, sia consentito riportare integralmente le censure sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio:

“NEL MERITO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 E 136 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 3 DELLA L. 28.04.2016 N. 57. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, CO. 4 DEL D.LGS. 13.07.2017 N. 116, NEL TESTO MODIFICATO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 213 DEL 30.12.2025. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I.A) Come dedotto, **gli esiti della procedura comparativa di cui è causa sono intimamente inficiati da manifesti vizi di legittimità in quanto costituiscono il risultato dell'applicazione di criteri selettivi palesemente irragionevoli ed ingiusti, avendo di fatto azzerato l'importanza ed il valore dell'esperienza professionale maturata**, invero da considerare parametro assolutamente prioritario ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. c) della L. 28.04.2016 n. 57, a mente del quale *«a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica»*.

Nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4, co. 4 del D.Lgs. 13.07.2016 n. 177 per violazione della delega legislativa, infatti, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che *«l'intenzione del legislatore delegante emerge, con netta evidenza, come già rilevato, dal dettaglio con cui sono esposti i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016. Si intendeva preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale e, solo “in caso di ulteriore parità”, il candidato più giovane di età»* (cfr. Corte cost., 30.12.2025 n. 213).

8

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

E' accaduto, invece, che l'originaria previsione del limite massimo decennale abbia comportato che, a parità di titolo preferenziale (e quindi di almeno dieci anni di anzianità nell'esercizio della professione di avvocato), siano stati selezionati i candidati unicamente in base alla minore età anagrafica, così di fatto annullando il valore dell'esperienza professionale a tutto vantaggio di un criterio che, secondo l'*intentio legis* del Legislatore delegante, era soltanto residuale.

La circostanza risulta dimostrata *per tabulas*.

E' sufficiente operare una mera verifica sui candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva di Santa Maria Capua Vetere, come risultante all'esito di tutti gli scorrimenti, per avvedersi che, di questi, in possesso del medesimo titolo preferenziale del ricorrente (ossia il pregresso esercizio della professione di avvocato), ben 4 vincitori su 5 avevano minore anzianità di iscrizione all'Albo rispetto al ricorrente.

Orbene, non vi è dubbio che **la modalità seguita abbia integrato una patente violazione del principio meritocratico che, come noto, deve conformare ogni procedura selettiva**, non essendo stata adeguatamente valorizzata la competenza professionale acquisita in ragione del concreto svolgimento dell'attività di avvocato.

In tal senso, vale considerare che, nella presente vicenda, **la dichiarazione di incostituzionalità comporta la caducazione della previsione normativa ex tunc con conseguente caducazione degli atti medio tempore adottati, dal momento che il rapporto amministrativo costituitosi con l'avvio della procedura selettiva non poteva ritenersi effettivamente esaurito sino alla conclusione della stessa.**

Nel dipanarsi dell'azione amministrativa, invero, la formazione dell'elenco graduato degli ammessi al tirocinio non determina affatto il consolidamento delle posizioni dei candidati, posto che il conferimento degli incarichi dipende esclusivamente dall'approvazione della graduatoria definitiva, compilata all'esito del superamento del periodo di formazione.

L'accesso al tirocinio, infatti, è condizionato al numero di posti disponibili in ragione del criterio di contingentamento previsto dalla norma, ma non postula in alcun modo un giudizio di idoneità, tanto è vero che la platea degli ammessi può variare sensibilmente (e tanto è avvenuto) in ragione delle opzioni territoriali dei candidati (che possono scegliere fino a tre uffici diversi), delle rinunce ed anche della valutazione negativa sulle attività formative svolte.

In altri e più chiari termini, la stabilizzazione della posizione dei candidati (vincitori e/o idonei entro il limite della riserva) scaturisce da un *iter* complesso ed articolato che, soltanto al termine della procedura, cristallizza l'esclusione e/o l'ammissione.

Come si avrà modo di precisare *infra*, quindi, né la pubblicazione dell'elenco del 20.03.2024, né i successivi scorrimenti avevano comportato la consumazione del potere selettivo, trattandosi soltanto di fasi provvisorie dell'*iter* amministrativo di cui è causa, sicché non è predicabile l'applicazione della norma originaria sulla base di uno sviato rinvio al principio del *tempus regit actum*.

In questo senso, gli esiti della valutazione comparativa dei titoli sono destinati soltanto a confluire nel provvedimento finale, salva evidentemente ogni propedeutica valutazione circa la legittimazione dei candidati e il loro conseguimento dell'idoneità al termine del tirocinio.

Peraltro, il ricorrente, siccome inserito tra i candidati "riservisti" (sebbene nel diverso Ufficio di Maddaloni), aveva comunque potuto regolarmente espletare con successo l'attività formativa, di modo che egli era senz'altro legittimato ad ottenere il conferimento dell'incarico.

Sul punto, occorre rimarcare come non sia dirimente ai fini della nomina l'indicazione dell'ordine preferenziale di destinazione presso i diversi Uffici, come specificato nella domanda di partecipazione, dal momento che, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 6 e 7 della *lex specialis*, tale scelta è destinata ad operare soltanto per l'ammissione al tirocinio e, comunque, a parità di condizioni, ossia di collocazione nei rispettivi elenchi.

In altri e più chiari termini, nella determinazione dei posti sui quali effettivamente concorrere è di certo prioritario il miglior posizionamento rispetto ai posti messi a concorso in quanto, diversamente opinando, il candidato collocatosi soltanto tra gli idonei non otterrebbe la nomina ancorché inserito in altro Ufficio entro il novero delle disponibilità bandite (e quindi tra i vincitori).

9

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE

AVVOCATO

Non vi è chi non veda l'irragionevolezza di tale prospettazione, siccome precluderebbe il conferimento dell'incarico sulla base di una scelta fatta "a priori" e senza le necessarie informazioni (non essendo conosciuti il numero delle domande pervenute né tanto meno le anzianità degli altri candidati), configurandosi quindi il conseguimento dell'utilità come una mera "lotteria" indipendente dal rispetto del principio meritocratico.

Del resto, **è la stessa disciplina concorsuale a stabilire che non debba tenersi conto in via né esclusiva né prioritaria dell'ordine di preferenza espresso, ma debba essere considerato anche (e soprattutto) il punteggio riportato.**

Ne deriva che, rebus sic stantibus, premesso che, nella diversa formulazione comprensiva di tutta l'anzianità professionale maturata, il ricorrente sarebbe rientrato negli elenchi dell'Ufficio di Santa Maria Capua Vetere con un posizionamento utile rispetto ai posti banditi, egli vanta senz'altro il diritto alla nomina.

I.B) I provvedimenti impugnati sono inficiati da un ulteriore vizio di legittimità per patente violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento e di valutazione meritocratica.

Ed infatti, anche a voler ritenere essersi cristallizzati gli effetti degli atti presupposti ed endo-procedimentali con l'asserita attribuzione di diritti oramai quesiti (ipotesi che in radice si contesta), non vi è chi non veda come non si rinvergono comunque, nella presente vicenda, quelle esigenze di certezza del diritto che giustificerebbero l'applicazione di una norma ormai dichiarata incostituzionale. Sul punto, è dirimente osservare come **la pronuncia della Corte Costituzionale sia intervenuta prima del completamento della procedura e, pertanto, era assolutamente tempestiva, sicché l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto recepirne il contenuto onde adeguare gli esiti finali all'assetto normativo costituzionalmente conforme.**

In tal senso, militavano oggettive ed importanti esigenze di interesse pubblico, onde consentire l'individuazione di candidati effettivamente meritevoli e capaci in quanto muniti di una solida esperienza acquisita nello svolgimento della professione legale.

Ma non solo.

Vale considerare, infatti, che non si rinvenivano di contro ostacoli o difficoltà organizzative che rendessero particolarmente onerosa la rinnovazione delle fasi preliminari in precedenza espletate, dovendosi soltanto riformulare la graduatoria sulla base di un parametro oggettivo e facilmente enucleabile, ossia la data di iscrizione all'Albo.

In altri e più chiari termini, si sarebbe dovuto soltanto applicare l'anzianità di qualifica professionale al posto dell'anzianità anagrafica, potendo così rapidamente addivenirsi alla modifica dell'ordine di collocazione dei candidati.

IN RITO

II) SULLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DELL'AZIONE. SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E SULL'INTERESSE A RICORRERE.

Sempre in rito, va poi sottolineato come il ricorso sia assolutamente ammissibile non essendo revocabile in dubbio che il ricorrente, in ragione dello status di candidato al concorso in parola, abbia titolo a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati.

Allo stesso modo, è evidente che **l'eventuale accoglimento della domanda caducatoria comporti un'oggettiva utilitas, dal momento che la rimodulazione della graduatoria sulla base del diverso (e costituzionalmente conforme) criterio della maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, gli consentirebbe sicuramente di figurare nella graduatoria di Santa Maria Capua Vetere tra i candidati vincitori.**

A tal riguardo, si consideri che ben 4 dei 5 candidati vincitori sono in possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a quella del ricorrente, di modo che è oggettivamente certo il conseguimento dell'incarico in conseguenza della riforma dei provvedimenti impugnati, venendo l'avv. Picone a collocarsi con assoluta certezza nel novero dei posti banditi (n. 6).

Ne deriva che l'inserimento in detta graduatoria produce un indubbio vantaggio consentendo all'avv. Picone di poter ottenere l'ambito incarico su uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Ufficio del Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere.

IV) SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'AZIONE PROPOSTA.

In ultimo, sempre in rito, come anche accertato da codesto on.le Consiglio di Stato, vale rimarcare l'assoluta tempestività del ricorso siccome proposto nei termini decadenziali decorrenti dalla adozione della determinazione conclusiva della procedura di cui è causa.

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

La normativa di settore, infatti, è assolutamente chiara nel disporre che la graduatoria finale viene compilata unicamente all'esito del periodo di tirocinio, dovendo necessariamente i candidati passare il vaglio della valutazione da parte della competente organo istituito presso ogni Corte di Appello.

Sul punto, l'art. 7, co. 7 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce espressamente che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esamina il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio*».

In claris non fit interpretatio.

Alla luce di tale disposto normativo, quindi, ne deriva che **la graduatoria può dirsi definitiva soltanto all'esito di una fase, quella dell'espletamento delle attività formative, che assume valore oggettivamente preponderante in quanto suscettibile di determinare il contenuto del provvedimento finale**, ossia, in altri e più chiari termini, di individuare i candidati idonei aventi diritto a collocarsi utilmente ai fini del conferimento degli incarichi in questione.

In questo senso, la circostanza che la suddetta graduatoria finale recepisca le valutazioni comparative sui titoli precedentemente effettuate per l'ammissione al tirocinio non muta affatto la natura solo provvisoria e, quindi, endo-procedimentale di tale ultimo atto. Ancora una volta soccorre il dato normativo, laddove l'art. 6, co. 5 del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116 statuisce che «*La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti*».

La graduatoria degli ammessi al tirocinio, invero, rappresenta soltanto un elenco graduato che è strumentale alla determinazione del contingente degli "aspiranti" giudici onorari, ossia di coloro che ambiscono a poter svolgere le funzioni giudiziali e che, sulla base della collocazione, acquisiscono mere *chances* di ottenimento della nomina in ragione dei posti banditi.

Del resto, ad ulteriore dimostrazione che si tratta di un elenco non certo cristallizzato è sufficiente rilevare che esso è soggetto a continue variazioni dovute non soltanto a possibili rinunce, ma anche alla facoltà riconosciuta dalla legge di presentare «*domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto*», con conseguente possibilità di scelta tra uno degli elenchi ove un candidato risulti al contempo utilmente collocato.

A differenza di quanto avviene in altre procedure, quale ad esempio l'ammissione alla facoltà di medicina, non si è in presenza di un'unica graduatoria nazionale, ma di tanti e distinti elenchi pari al numero degli uffici giudiziari ove sono presenti le vacanze da coprire.

Pertanto, **fino all'approvazione della graduatoria definitiva, il candidato che, avendo comunque svolto il tirocinio e conseguito l'idoneità, quale appunto la ricorrente, non è in grado preventivamente di avere contezza circa l'effettiva consistenza delle opportunità di nomina presso altro ufficio giudiziario indicato nella domanda.**

Sussiste quindi l'interesse della ricorrente a sindacare l'atto conclusivo della procedura e, quindi, a contestare la modalità di compilazione della graduatoria approvata al termine delle attività formative, onde poter ottenere una migliore collocazione e, conseguentemente, a poter utilmente figurare.

A conferma di tanto, mette conto rimarcare come tale interesse possa dirsi radicato in capo al ricorrente, già idoneo riservista, soltanto al momento del conferimento degli incarichi, avendo appreso di non essersi collocato in posizione utile alla nomina presso la sede di Maddaloni ma di poter ambire all'incarico in quella di Santa Maria Capua Vetere.”

P Q M

11

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che per la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta nell'importo pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 04.08.2026

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEZ. I**

ROMA

**Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, co. 4
cod. proc. amm.**

Lo scrivente avv. Guido Marone, nelle qualità e con il domicilio indicati in epigrafe siccome procuratore e difensore costituito nell'interesse del ricorrente, avv. Vincenzo Picone,

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, indetto con decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «*Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario*» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl.

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Ordinario n. 1, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica degli atti processuali nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del presente atto, del provvedimento e dell'elenco dei controinteressati;

considerato che

- in calce al ricorso introduttivo del giudizio, per le medesime ragioni ed esigenze, era stata formalizzata apposita istanza di notificazione per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm., non ancora esaminata ed evasa da codesto ecc.mo Tribunale;
- si rende necessario reiterare e ribadire identica richiesta anche con riferimento alla notificazione dei presenti motivi aggiunti;

chiede

a S.E. Ill.ma Signor Presidente del TAR Lazio, Roma, di voler autorizzare lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del ricorso e dei presenti motivi aggiunti per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli – Roma, 04.08.2026

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI

13

NAPOLI
Data: 04/08/2026 16:43:50
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 14371 del 27.08.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 7806/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".